



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 320

della Giunta comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA
RICONOSCERE AGLI AVENTI DIRITTO NELL'ANNO 2021.

Il giorno 28.12.2020 ad ore 09.20 si è riunita, in videoconferenza nella sala delle adunanze consiliari, la Giunta comunale.

Presenti:sindaco	Ianeselli Franco
vicesindaco	Stanchina Roberto
assessori	Baggia Monica
	Bozzarelli Elisabetta
	Facchin Ezio
	Franzoia Mariachiara
	Maule Chiara
	Panetta Salvatore

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 0, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa il segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2020/342 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

visto il Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva approvato e modificato, rispettivamente, con deliberazioni consiliari 03.03.2020 n. 30 e 28.07.2020 n. 113;

dato atto che tale Regolamento disciplina l'adozione, l'applicazione e la riscossione della tariffa rifiuti avente natura corrispettiva, determinata secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 667 e 668 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

richiamato l'articolo 1, comma 683 della citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ai sensi del quale il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;

considerato che ai sensi della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. l'approvazione delle tariffe (ndr. nei Comuni del Trentino - Alto Adige) è competenza della Giunta comunale;

visto l'art. 106, comma 3bis del Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 Legge 17 luglio 2020 n. 77, ai sensi del quale, per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1 del Decreto legislativo n. 267 del 2000, è differito al 31 gennaio 2021;

visto inoltre l'art. 50 della L.p. 9 dicembre 2015 n. 18 che recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m e i., stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

dato atto che al punto 8 del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020, la Provincia autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomi locali hanno condiviso l'opportunità del differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 di Comuni e Comunità fissandolo in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale e quindi alla data del 31 gennaio 2021;

richiamato inoltre, per quanto occorrer possa, l'art. 9 bis della Legge provinciale n. 36/1993 ai sensi del quale "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della Legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

1 bis. A seguito dei provvedimenti previsti dal comma 1 gli enti locali adottano le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.";

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19);

considerato che i numerosi provvedimenti adottati a livello governativo, sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza, hanno introdotto limitazioni e sospensioni nell'esercizio delle attività economiche, generando ricadute negative di grande impatto sul tessuto socio-economico nazionale;

vista la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (in sigla A.R.E.R.A.) ha provveduto ad adottare "misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati" disponendo che, per l'anno 2020, siano adottate specifiche riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, differenziate a seconda che i Comuni applichino la tassa rifiuti ovvero la

tariffa rifiuti puntuale, ma in ogni caso e in linea generale circoscritte alla riduzione della quota variabile per i giorni di sospensione obbligatoria delle attività;

considerato che per i Comuni che hanno applicato la tariffa rifiuti puntuale (n.d.r. quali Trento), tale deliberazione dispone che "il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività";

dato atto che, al fine di porre in essere un intervento di maggiore portata a favore delle utenze non domestiche, quale misura di sostegno alle attività economiche in difficoltà a seguito dell'emergenza da COVID-19, con deliberazione del Consiglio comunale 28.07.2020 n. 113 sono state introdotte ulteriori misure agevolative relative alla tariffa rifiuti, di carattere eccezionale e limitate al solo anno tariffario 2020, differenziate a seconda che le utenze non domestiche siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

visto il perdurare della crisi emergenziale e richiamato, in particolare, il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 27 novembre 2020, n. 159, che ha prorogato lo stato d'emergenza per COVID-19 al 31 gennaio 2021;

considerato, conseguentemente, che non sono da escludersi ulteriori interventi agevolativi in materia tariffaria, relativi all'anno 2021;

rilevato che, in questa situazione di grave incertezza e difficoltà economica e sociale, l'Amministrazione comunale, che pure ha portato all'approvazione dell'organo consiliare il bilancio di previsione 2021-2023 al fine di scongiurare l'esercizio provvisorio, vorrebbe poter valutare tariffe da richiedere all'utenza del servizio di gestione e raccolta dei rifiuti che siano in grado di sostenere, o quantomeno non appesantire, la situazione già precaria in cui versano i soggetti che a vario titolo hanno risentito e risentono della crisi economica in atto, e quindi auspica che possa essere accolto l'emendamento alla Legge di bilancio dello Stato, attualmente in fase di discussione parlamentare, proposto dall'ANCI che chiede di disgiungere il termine per PEF/tariffe/regolamenti Tari e Tari corrispettiva, inserendo un termine specifico (il 30 aprile);

ritenuto, tuttavia, che eventuali interventi a livello locale debbano essere allineati con gli eventuali interventi a livello nazionale e provinciale e che, in ogni caso, i primi necessitano di modifiche regolamentari e di risorse incompatibili con i tempi di adozione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, attualmente in fase di discussione da parte del Consiglio comunale;

ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di rinviare al 2021:

- l'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021;
- l'approvazione dei corrispettivi per l'utenza anno 2021;
- la definizione dell'entità e dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie nonché dell'impegno finanziario derivante dagli interventi di sostituzione nel pagamento della tariffa da parte del Comune di Trento, anno 2021;

visto l'art. 12, comma 1 lettera e) del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, ai sensi del quale sono assicurate agevolazioni (intese come riduzioni della quota fissa o variabile o come sostituzione, anche parziale, del Comune di Trento nel pagamento della tariffa rifiuti) per le utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente di età inferiore ai trenta mesi o che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di rifiuti sanitari non differenziabili;

dato atto che, sin dall'introduzione della sopracitata agevolazione, avvenuta a far data dal 1° gennaio 2013, l'agevolazione rivolta ai soggetti residenti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari non differenziabili, è stata assicurata attraverso l'assegnazione di una dotazione di sacchi ove conferire in via esclusiva tale tipologia di rifiuti;

considerato che tale dotazione viene consegnata agli aventi diritto dalle farmacie comunali e private, nonché dai soggetti privati convenzionati con il Comune di Trento, contestualmente al ritiro dei presidi sanitari;

ritenuto, in considerazione dei rinvii sopra indicati, di procedere alla definizione di quelle misure necessarie a garantire una continuità gestionale e amministrativa, evitando di causare disagi ad un'utenza particolarmente debole, e quindi di approvare la dotazione di sacchi per presidi sanitari da riconoscere per l'anno 2021 ai soggetti residenti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di

rifiuti sanitari non differenziabili;

dato atto che il numero di sacchi/mese di cui al punto precedente è determinato con arrotondamento per eccesso, a favore degli aventi diritto, ma che il quantitativo annuo di sacchi da consegnare rispetta il limite annuo sopra definito, determinando, concretamente, un semplice anticipo dei tempi di consegna della dotazione annuale assegnata individualmente;

ravvisata altresì l'opportunità di confermare, per l'anno 2021, la dotazione annuale di 32 sacchi (da 30 litri) per le persone in situazione di assistenza domiciliare integrata (ADI), di assistenza domiciliare per cure palliative (ADCP) e per il conferimento delle sacche, nonché di 64 sacchi (da 30 litri) per le persone sottoposte a dialisi peritoneale;

ritenuto, sempre al fine di garantire una continuità gestionale e amministrativa, di approvare anche i costi legati alla contestazione della violazione conseguente ad omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, onde consentire la prosecuzione delle attività di accertamento in capo all'ente gestore del servizio di igiene urbana, Dolomiti Ambiente S.r.l.;

vista la nota assunta a prot. n. 301879 in data 23.12.2020 con la quale l'Ente gestore del servizio di igiene urbana, Dolomiti Ambiente S.r.l., propone di confermare l'entità dei costi già definita per l'anno 2020, pari ad euro 8,00;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 23.12.2019 n. 266, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2020-2022;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di garantire agli utenti la possibilità di ritirare la dotazione di sacchi per il conferimento dei rifiuti sanitari, sin dal 1° gennaio 2021;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di confermare, per l'anno 2021, la dotazione di sacchi per presidi sanitari riconosciuta per l'anno 2020 ai soggetti residenti che, per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari non differenziabili, indicata nell'Allegato n. 1, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Segretario forma parte integrante ed essenziale della deliberazione
2. di dare atto che il numero di sacchi/mese di cui al citato Allegato n. 1 è determinato con arrotondamento per eccesso, a favore degli aventi diritto, ma che il quantitativo annuo di sacchi da consegnare rispetta il limite annuo sopra definito, determinando, concretamente, un semplice anticipo dei tempi di consegna della dotazione annuale assegnata individualmente;
3. di confermare, per l'anno 2021, la dotazione annuale di 32 sacchi (da 30 litri) per le persone in situazione di assistenza domiciliare integrata (ADI), di assistenza domiciliare per cure palliative (ADCP) e per il conferimento delle sacche, nonché di 64 sacchi (da 30 litri) per le persone sottoposte a dialisi peritoneale;
4. di confermare, per l'anno 2021, i costi legati alla contestazione della violazione conseguente ad omesso o parziale pagamento dell'importo dovuto a titolo di tariffa rifiuti, ai sensi dell'art. 16, comma 1 del Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, quantificati per l'anno 2020 in euro 8,00;
5. di rinviare all'anno 2021 l'approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2021 e dei corrispettivi per l'utenza anno 2021 e la definizione dell'entità e dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie nonché dell'impegno finanziario derivante dagli interventi di sostituzione nel pagamento della tariffa da parte del Comune di Trento, anno 2021;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio, Dolomiti Ambiente S.r.l.;
7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

IL SEGRETARIO
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA
RICONOSCERE AGLI AVENTI DIRITTO NELL'ANNO 2021.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 8

Favorevoli: n. 8 i Componenti Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Facchin, Franzoia, Maule, Panetta

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 28.12.2020

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 342 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA
RICONOSCERE AGLI AVENTI DIRITTO NELL'ANNO 2021.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 23 dicembre 2020

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 342 / 2020

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA.
APPROVAZIONE DELLA DOTAZIONE DI SACCHI PER RIFIUTO SANITARIO DA
RICONOSCERE AGLI AVENTI DIRITTO NELL'ANNO 2021.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie
Il Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 24.12.2020